



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176
DEL 05/08/2008

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
ALLA LEGGE 241/1990

Il giorno 05/08/2008 alle ore 9.00 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	Si
GORI Carlo	Assessore-Vice sindaco	Si
POLVERINI Silvano	Assessore	Si
LARGHI Alberto	Assessore	Si
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Si
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	Si
CIABATTI Franco	Assessore	Si

Totali presenti n. 7 Totali assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Moreschini Ivano

Il Sig. Ferri Ferruccio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Si

Immediatamente eseguibile: Si

OGGETTO:	Adeguamento della disciplina comunale ai principi di semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990.
-----------------	--

L'Assessore Sig. Alessandro Giovannini

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Bibbiena intende avviare un percorso di semplificazione amministrativa;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" ed in particolare l'art. 3 del D.L. con il quale viene introdotta una nuova disciplina dell'art. 19 della legge 241/1990 e la legge n. 80/2005 di conversione in legge di detto decreto;

Considerato che con le modifiche apportate dal D.L. 35/2005 viene dettata una disciplina amministrativa meno semplificata e più restrittiva del campo di applicazione della DIA, che prevede un ampio campo di esclusione ed una efficacia differita della stessa (decorsi 30 giorni), introducendo poi un doppio obbligo di comunicazione (30 giorni prima ed al momento di inizio dell'attività);

Considerato inoltre che le modifiche apportate sia dalla legge 15/2005 che dal decreto-legge 35/2005, non sono immediatamente applicabili in virtù di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 della legge 241/1990 così come modificata dalla stessa legge 15/2005;

Visto l'art. 22 della stessa legge 15/2005 che prevede: "Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge";

Visto l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

Visto l'art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

Ritenuto opportuno pertanto procedere ad una revisione complessiva della disciplina comunale in materia di attività produttive che tenga conto delle recenti novità in materia e delle esigenze di radicale semplificazione amministrativa del settore;

Accertato che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, parere allegato, prescindendo dal parere contabile in quanto non comporta variazioni al bilancio;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

1 - di approvare l'allegato 1 contenente "Adeguamento della disciplina comunale ai principi di semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990" quale parte integrante del presente atto;

2 - di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000

Ag/



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA ALLA LEGGE DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 241-1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 05.8.2008

Il Responsabile del servizio
Arch. Tullio Ceccherini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: _____.

Bibbiena, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Marco Bergamaschi

Adeguamento della disciplina comunale ai principi di semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990


Segretario Generale
Don. Mareschini Ivano

1. Per i procedimenti amministrativi di competenza comunale non si applica la disposizione di cui all'art. 19 della legge 241/1990 così come modificata dal D.L. 35/2005 e dalla legge 80/2005.
2. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la dichiarazione di inizio dell'attività da parte dell'interessato. Si applica la dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata di cui al presente articolo, salva la possibilità di applicare procedure più favorevoli all'interessato in base alla vigente normativa, in particolare relativamente a:
 - attività nel settore alimentare e della preparazione (notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004);
 - procedure relative ad esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione, acconciatori, estetisti e tutte le attività non più soggette a programmazione comunale;
 - procedure relative a strutture ricettive;
 - attività di pubblica sicurezza (agenzie d'affari, cose antiche e usate, noleggio senza conducente, rimessaggio ecc).
3. la dichiarazione di inizio di attività non si applica, salvo che ciò sia previsto dalla normativa nazionale o regionale:
 - a) nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione
 - b) nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire, salve le espresse previsioni di legge;
 - c) per i permessi a costruire;
 - d) per i nulla-osta e vincoli di natura urbanistico-edilizia.
4. Per quanto riguarda il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica l'Ufficio Sportello Unico del Casentino presso la Comunità Montana, a livello comprensoriale, ha già predisposto un atto amministrativo che uniformerà la disciplina per i comuni della Vallata;
5. Nella dichiarazione è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, con l'eventuale autocertificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi. La dichiarazione è valida ed efficace anche in assenza di allegati salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nell'ambito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni, documenti idonei per comprovare il possesso dei requisiti.
6. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine. I medesimi provvedimenti possono essere adottati dopo la scadenza del termine indicato nel caso di:
 - a) controllo a campione delle dichiarazioni ed autocertificazioni;
 - b) accertamento della insussistenza di requisiti dovuta ad attività istruttorie su procedimenti connessi o collegati;
 - c) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
7. Qualora sia possibile, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può provvedere a conformare l'attività alla normativa vigente eventualmente mediante sospensione dell'attività. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l'amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'interessato può proseguire l'attività.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato.
9. La presentazione della dichiarazione di inizio di attività non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della dichiarazione ed è dichiarata irricevibile da parte dell'ufficio competente.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
I. MORESCHINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 03/09/08 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 1693 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 03/09/08

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 18926 del 03/09/08 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 03/09/08 al 18/09/08 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1693 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 13/09/2008 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE